

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 200/CGF
(2007/2008)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 59/CGF – RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2007**

Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Cerini Dr. Francesco, Attolico Avv. Lorenzo, Del Vecchio Avv. Paolo, Mezzacapo Dr. Salvatore – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BOLOGNA/CHIEVO VERONA DEL 10.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 112 del 13.11.2007)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Bologna – Chievo Verona, disputato in data 10.11.2007 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 112 del 13.11.2007, sanzionava la società Bologna F.C. 1909 con l’ammenda di € 15.000,00, *“per avere i suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, intonato reiteratamente cori costituenti espressione di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario”*.

Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la società Bologna F.C. 1909, la quale, in sintesi, sostiene che i cori oggetto del provvedimento impugnato non costituivano espressione di discriminazione razziale, ma di contestazione nei confronti del calciatore Luciano De Oliveira, già tesserato della reclamante.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 14.12.2007, è presente il rappresentante della Società che si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio reclamo.

La Corte, esaminati gli atti, rileva (i) che il denunciato comportamento dei sostenitori della società Bologna F.C. 1909 si è protratto per l’intero primo tempo della gara e (ii) che i cori indirizzati verso il calciatore Luciano De Oliveira, così come descritti, seppur potrebbero aver costituito espressione di contestazione, dovuta a vicende relative alla pregressa militanza dell’atleta nelle fila della squadra felsinea, erano connotati, senza alcun dubbio, anche da profili di discriminazione razziale

Risultano, pertanto, non accoglibili le doglianze dedotte dalla Società in ordine alla decisione impugnata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 di Bologna e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

2) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. DORONZO PIETRO, SEGRETARIO DELL’A.S. BARI S.P.A., A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8, COMMA 2 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 39 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 14/CDN del 9.11.2007)

Ricorre il Procuratore federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 14/CDN del 9.11.2007 con cui la ricordata Commissione ha prosciolto da ogni addebito il Doronzo.

Occorre rilevare che se, da un canto, non risulta accertata in maniera incontrovertibile la presenza del Doronzo al momento della sottoscrizione del contratto di cui è questione, è pur vero che il medesimo Doronzo fosse presente al box del Casale Calcio ed avesse, per sua esplicita ammissione, contezza dell’assenza del calciatore Fusaro. Così come non vi è dubbio che la posizione del Doronzo, segretario dell’A.S. Bari, sia diversa da quella del Pari, direttore sportivo e legale rappresentante dell’A.S. Bari (sanzionato quest’ultimo dalla C.D.N. con un mese di inibizione con la medesima decisione del 9.11.2007 sul punto però non oggetto di ricorso), in quanto quest’ultimo ha egli stesso sottoscritto nella sua qualità il contratto.

Ritiene pertanto la Corte che possa, nel caso di specie, ritenersi sussistente la violazione da parte del Doronzo dell’art. 1 del C.G.S. laddove questo prescrive che l’attività dei soggetti che svolgono attività comunque rilevante per l’ordinamento federale debbono essere conformate ai principi di lealtà, correttezza e probità. In particolare, non può non imputarsi al Doronzo un difetto di vigilanza che proprio la qualità di segretario dell’A.S. Bari gli avrebbe imposto di esercitare con riguardo ai fatti contestati.

Appare congruo al riguardo, in accoglimento del ricorso del Procuratore Federale, irrogare al Doronzo la sanzione dell’ammonizione, di cui al comma 1, lett. a), dell’art. 19 del C.G.S.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge al signor Doronzo la sanzione dell’ammonizione.

3) RICORSO DEL GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/ROMA DEL 24.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 121 del 27.11.2007)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 121 del 27.11.2007, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al Genoa Cricket and F.C, la sanzione di €15.000,00 *“per avere suoi sostenitori assiepati nella curva nord oltraggiato la memoria di un militare italiano caduto nell’adempimento del dovere, turbando con fischi il minuto di raccoglimento; sanzione attenuata ex art. 13 lett .d) ed e) C.G.S. per l’immediata e corale dissociazione manifestata dagli altri spettatori e per l’attività di prevenzione e vigilanza attuata dalla società”*.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società, all’uopo deducendo, a fronte del riconoscimento dei deprecabili fischi e cori provenienti dalla gradinata nord, l’assoluta prevalenza della causa di non punibilità di cui alla lettera d) dell’art. 13 nella fattispecie in trattazione data dalla tifoseria “sana” che sia durante il minuto di raccoglimento che dopo ha dato ampia prova di voler “isolare” i contestatori, con una chiara dissociazione.

La società, inoltre, ha sottolineato, nel reclamo, la propensione “sociale” mostrata dalla tifoseria, negli ultimi anni, mediante attività di volontariato che testimonierebbe un sano spirito sportivo nella maggioranza dei propri tifosi, ben distinta da quella che viene definita “sedicente” tifoseria genoana.

La reclamante sottolinea, altresì, che i fischi e i cori ingiuriosi non sono stati rilevati dall'arbitro, ma solo dal collaboratore della Procura federale.

Si conclude per l'annullamento della sanzione ovvero per la riduzione, con un'importante e significativa precisazione e cioè che in caso di revoca o di riduzione della sanzione, l'importo della sanzione intera nel primo caso ovvero della riduzione nel secondo, sarebbe stato devoluto alla famiglia del Mar. Palladini.

Il reclamo è parzialmente fondato e, per l'effetto, va parzialmente accolto per le seguenti considerazioni in

Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull'esatta dinamica dei fatti in contestazione, esattamente ricostruiti nel rapporto del collaboratore della Procura federale, assistito, com'è noto, da fede privilegiata.

Ed, invero, mette conto evidenziare, coerentemente con le univoche risultanze del suddetto rapporto, che l'atteggiamento oltraggioso assunto da parte del pubblico genoano sia stato addirittura reiterato, generando in modo assolutamente evidente l'ipotesi prevista dall'art. 12, comma 3 C.G.S., secondo cui *"le società sono...responsabili per cori, grida, e ogni altra manifestazione comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza"*.

Dal rapporto si evince che durante il minuto di raccoglimento vi sono stati fischi mentre, una volta terminato il minuto, si sono levati addirittura cori oltraggiosi contro i Carabinieri.

Tale atteggiamento assolutamente deprecabile va, sia umanamente che sportivamente, condannato e merita assolutamente di essere sanzionato.

Appare inconferente il tentativo, nel reclamo, di giustificare tali atteggiamenti nel risentimento generale contro le Forze dell'Ordine maturato a seguito della morte del tifoso laziale Gabriele Sandri, avvenuta l'11.11.2007, in quanto episodio di tutt'altra natura.

Detto ciò, occorre, però, esaminare anche la presenza di situazioni scriminanti o attenuanti.

La prima è ben identificata dall'art. 13, II comma, C.G.S., secondo cui *"la responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli artt. 11 e 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma I"*.

Ebbene il riferimento al comma 1 va alla lettera d) che parla di *"altri sostenitori che hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti"*.

Nella fattispecie che ci occupa tale dissociazione è stata dimostrata, in quanto lo stesso rapporto della Procura federale riporta che durante il minuto di raccoglimento i fischi sono stati *"immediatamente coperti da fragorosi applausi provenienti da tutti gli altri settori dello stadio"*.

Così come i cori ingiuriosi all'indirizzo dei Carabinieri avvenuti dopo il minuto di silenzio, anch'essi sono stati *"immediatamente coperti da fischi (di disapprovazione) provenienti da tutti gli altri settori dello stadio"*.

Appare, quindi, dimostrata l'esistenza dell'attenuante di cui all'art. 13 comma II combinata con il comma I lett. d).

Tale attenuante, come riformulata dall'art. 13, era, nella precedente versione del C.G.S. prevista come esimente dall'art. 10 comma II, in quanto lì si diceva che *"La responsabilità è esclusa se altri sostenitori hanno annullato nell'immediatezza, con condotte che siano espressione di correttezza sportiva, l'offensività dei cori e delle altre manifestazioni"*.

Tale circostanza è stata "declassata" ad attenuante, in quanto oggi, con il nuovo testo del codice, per dare vita ad un'esimente occorre il concorso di più circostanze e non basta più solo l'atteggiamento del pubblico.

La vecchia formulazione resta, però, come dato indicativo di una circostanza particolarmente importante, in quanto denota una dissociazione dell'intero pubblico da quello che di fatto resta una sparuta minoranza.

Nella fattispecie sembrerebbe essersi prodotto, per larga parte, quell' *"effetto di annullamento"* del comportamento oltraggioso (cfr. decisione n. 17 C. discipl. in Com. Uff. n. 143 del 21.3.2003).

Altra circostanza, degna di rilievo è quella, manifestata nel corpo del reclamo, secondo cui vi sarebbe la disponibilità della società a devolvere l'importo dell'intera sanzione, in caso di revoca, ovvero della riduzione, in caso di riduzione per l'appunto a favore della famiglia del Mar. Palladini.

Pertanto, anche alla luce del fatto che il Giudice di prime cure aveva già considerato la ricorrenza delle attenuanti di cui alla lettera d) ed e), si può considerare, in questa sede e in virtù delle considerazioni sopra esposte, solo l'attenuante di cui alla lettera d), riducendo la sanzione, conformemente a quanto previsto dall'art. 12 comma 6, seconda parte, al minimo edittale, e cioè da €15.000 ad €10.000 .

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, e quindi visto l'immediato verificarsi dell'attenuante di cui all'art. 13, comma 1 lett. d), nonché tenuto conto dell'impegno formale assunto dalla società a corrispondere l'importo della eventuale riduzione della sanzione ai familiari del Mar. Palladini, tragicamente mancato mentre prestava servizio nella missione in Afghanistan, il ricorso va parzialmente accolto.

Per questi motivi la C.G.F. visto il reclamo come sopra proposto dal Genoa Cricket and F.C. S.p.A. di Genova e, l'immediato verificarsi delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1 let. D) C.G.S.;

- tenuto conto, inoltre, che la società si è impegnata formalmente a corrispondere l'ammontare della sanzione ridotta alla famiglia del Maresciallo Palladini, tragicamente mancato mentre prestava servizio nella missione in Afghanistan, riduce la sanzione al minimo edittale di €10.000,00 ex art. 13 comma 6 C.G.S..

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL' UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DOSSENA ANDREA SEGUITO GARA ROMA/UDINESE DEL 2.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 130 del 3.12.2007)

L' Udinese Calcio S.p.A. ha proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Com. Uff. n. 130 del 3.12.2007, con la quale veniva comminata la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Dossena Andrea a seguito della gara Roma - Udinese del 2.12.2007, per aver proferito, a gioco fermo, in occasione dell'espulsione di un suo compagno di squadra, la seguente frase: "...sei proprio ridicolo" nei confronti dell'arbitro.

Questa Corte di Giustizia Federale, alla luce dei fatti avvenuti ed esaminati:

- considerate le peculiarità del caso specifico, ed in particolare la circostanza che il calciatore Dossena Andrea non risulta aver avuto un atteggiamento, nel suo complesso (anche dopo che la sanzione è stata inflitta), particolarmente aggressivo nei confronti dell'arbitro, pur avendo proferito una frase comunque irrispettosa;
 - tenuto conto del contesto oggettivo dei fatti, avvenuti in un'atmosfera carica di particolare tensione;
 - considerati anche i precedenti di condotta del calciatore,
- per i suddetti motivi, visto anche l'art. 19 comma 4 C.G.S. e le specificità del caso in argomento, accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto commuta la seconda giornata di squalifica nell'ammenda di €10.000,00 (diecimila).

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'Udinese Calcio S.p.A. di Udine, infligge al calciatore Dossena la sanzione della squalifica per una giornata unitamente all'ammenda di €10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELL' A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO / SAMPDORIA DEL 25.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 121 del 27.11.2007)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 121 del 27.11.2007, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto all' A.S. Livorno Calcio, la sanzione di € 15.000,00 *“per avere suoi sostenitori assiepati nella curva nord oltraggiato la memoria di un militare italiano caduto nell'adempimento del dovere, turbando con fischi il minuto di raccoglimento ;sanzione attenuata ex art. 13 lett .d) ed e) C.G.S. per l'immediata e corale dissociazione manifestata dagli altri spettatori e per l'attività di prevenzione e vigilanza attuata dalla società”*.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società, all'uopo deducendo, a fronte dei deprecabili fischi e cori provenienti dalla gradinata nord, l'assoluta prevalenza della causa di non punibilità nella fattispecie in trattazione data dalla tifoseria “sana” che durante il minuto di raccoglimento ha dato ampia prova di voler “coprire” i contestatori con applausi.

Poco plausibile appare, invero, la spiegazione data a tali atteggiamenti e cioè che gi stessi sarebbero stati originati da una “dissociazione ideologica” dei tifosi dalla missione in Afghanistan.

Ebbene ciò appare nel contempo fuorviante ed eccessivo per il contesto in cui si sono svolti i fatti.

Si conclude per l'annullamento della sanzione ovvero per la riduzione, in considerazione delle circostanze di cui alle lettere a), b) e c) non ritenute sussistenti dal giudice di prime cure.

Il reclamo è infondato e, per l'effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni.

Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull'esatta dinamica dei fatti in contestazione, esattamente ricostruiti nel rapporto dell'arbitro e del collaboratore della Procura Federale, assistiti, com'è noto, da fede privilegiata.

Ed, invero, mette conto evidenziare, coerentemente con le univoche risultanze dei suddetti rapporti, che l'atteggiamento oltraggioso assunto da parte del pubblico livornese sia stato addirittura reiterato, generando in modo assolutamente evidente l'ipotesi prevista dall'art. 12 , comma 3, C.G.S. secondo cui *“le società sono...responsabili per cori, grida, e ogni altra manifestazione comunque oscena , oltraggiosa , minacciosa o incitante alla violenza”*.

Nella fattispecie, dal rapporto dell'arbitro si evince che durante il minuto di raccoglimento vi sono stati cori particolarmente oltraggiosi all'indirizzo dei Carabinieri mentre, dal rapporto della Procura si evince che già prima dell'inizio del minuto(*“a seguito della decisione di un minuto di raccoglimento...”*) parte della tifoseria aveva già iniziato a fischiare.

Tale atteggiamento assolutamente deprecabile va, sia umanamente che sportivamente, condannato e merita assolutamente di essere sanzionato.

Detto ciò, occorre, però, esaminare anche la presenza della situazione scriminante di cui all'art. 13, II comma, G.G.S., secondo cui *“la responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli artt. 11 e 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma I”*.

Ebbene il riferimento al comma 1 va alla lettera d) che parla di *“altri sostenitori che hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti”*.

Nella fattispecie che ci occupa tale dissociazione vi è stata, ma dal tenore dei due rapporti non è apparsa particolarmente marcata.

Secondo il rapporto della Procura i fischi suscitavano la protesta del pubblico livornese, che, per quanto apprezzabile, appare un elemento sul quale si è già pronunciato il giudice di prime cure nel quantificare l'ammontare dell'ammenda.

Così come i cori ingiuriosi all'indirizzo dei Carabinieri avvenuti durante il minuto di silenzio, anch'essi sono stati coperti da applausi (come testimoniato dall'arbitro).

Appare, quindi, dimostrata l'esistenza dell'attenuante di cui all'art. 13 comma II combinata con il comma I lett. d), ma non risulta essersi prodotto, nella fattispecie in questione, quell' "effetto di annullamento" del comportamento oltraggioso che evidenzia in modo assoluto la più piena dissociazione dell'intero pubblico (cfr. decisione n. 17 C. discipl. in Com. Uff. n. 143 del 21.3.2003).

L'attenuante come riformulata dall'art. 13 era, nella precedente versione del C.G.S prevista come esimente dall'art. 10 comma II, in quanto lì si diceva che "La responsabilità è esclusa se altri sostenitori hanno annullato nell'immediatezza, con condotte che siano espressione di correttezza sportiva, l'offensività dei cori e delle altre manifestazioni".

Tale circostanza è stata "declassata" ad attenuante, in quanto oggi, con il nuovo testo del codice, per dare vita ad un'esimente occorre il concorso di più circostanze e non basta più solo l'atteggiamento del pubblico.

Né d'altronde si può condividere l'impostazione data dal reclamante secondo cui vi sarebbe stato il concorso anche delle circostanze di cui alle lettere a), b) e c), in quanto nel caso di specie tali attenuanti non possono essere riconosciute, non foss'altro perché la loro presenza avrebbe reso assai difficile il verificarsi dei fatti oggetto dell'odierno reclamo.

Pertanto, alla luce di quanto detto, occorre confermare la sanzione, ritenendo già considerata dal giudice di prime cure l'esistenza delle attenuanti.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va rigettato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Livorno Calcio S.r.l. di Livorno e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

6) RICORSO DELLA F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 4.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 105 del 06.11.2007)

La C.G.F., sentite le argomentazioni di parte ricorrente in relazione alle motivazioni che hanno provocato il ritardato inizio della gara, ritiene necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione e segnatamente:

- del fascicolo di gara completo (ivi ovviamente compreso il referto integrale degli ufficiali di gara);
- della relazione dei rappresentanti della Procura Federale presenti in occasione della gara.

Si ritiene, altresì, opportuno richiedere un supplemento di referto dell'arbitro in ordine alla circostanza secondo cui i rappresentanti della F.C. Internazionale, alla presenza dei dirigenti della società Juventus e dei rappresentanti della Procura Federale, gli avrebbero fatto presente il motivo del ritardato arrivo della squadra allo stadio.

IL PRESIDENTE
Dr. Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 4 Giugno 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete